

CNR - ISN
GARA PER LA FORNITURA DI TOMOGRAFO
A RISONANZA MAGNETICA 3 TESLA

SCHEMA DI CONTRATTO

INDICE GENERALE

- ART. 1** VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI
- ART. 2** OGGETTO
- ART. 3** PROPRIETA' DELLE APPARECCHIATURE E 'TITOLARITA' DELLE LICENZE
- ART. 4** AUMENTO O DIMINUIZIONE
- ART. 5** OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA
- ART. 6** OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
- ART. 7** OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
- ART. 8** BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE
- ART. 9** RESPONSABILITA'
- ART. 10** SUBAPPALTO
- ART. 11** CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E ASSISTENZA SPECIALISTICA
- ART. 12** COLLAUDO E ACCETTAZIONE
- ART. 13** GARANZIE
- ART. 14** SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA
- ART. 15** PENALITA'
- ART. 16** CORRISPETTIVO
- ART. 17** ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
- ART. 18** FATTURAZIONE E PAGAMENTO
- ART. 19** TRASPARENZA DEI PREZZI
- ART. 20** CAUZIONE
- ART. 21** RISOLUZIONE
- ART. 22** RECESSO
- ART. 23** DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO
- ART. 24** CLAUSOLA COMPROMISSORIA
- ART. 25** FORO COMPETENTE
- ART. 26** CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
- ART. 27** CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI TOMOGRAFO
A RISONANZA MAGNETICA 3 TESLA

TRA

L'Istituto di Scienze Neurologiche CNR di seguito per brevità anche ISN, con sede legale in Mangone (CS) Loc. Burga Partita IVA 02118311006, domiciliata ai fini del presente contratto in Mangone (CS) Loc. Burga, in persona del Direttore

E

la Società _____ con sede legale in _____ Via _____
P.IVA _____ (per le imprese non aventi sede stabile in Italia indicare inoltre le generalità del
rappresentante fiscale ex art. 17 D.P.R. n. 633/72), in persona del _____ e legale rappresentante
Dott. _____
domiciliato per la carica presso la sede sociale, (in caso di R.T.I.: in qualità di
capogruppo mandataria del R.T.I. costituito con _____ per atto
di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- l'Impresa, risultata aggiudicataria della gara a tal fine indetta dall'ISN per l'acquisizione di un sistema di Risonanza Magnetica 3 TESLA da installare presso Unità di Ricerca presso terzi (URT) dell'Istituto di Scienze Neurologiche (ISN) ubicata presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione di Euroed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti, documentazione che, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

I. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'Allegato 'I' (Offerta economica), l'Allegato "II" (Offerta tecnica), l'Allegato "III" (Capitolato Tecnico), eventuale l'Allegato "IV" (Chiarimenti inviati dall'ISN nel corso della procedura di gara), nonché la dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa posta in calce al presente atto

2. Il presente contratto è regolato in via gradata:

- a. dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali
- b. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- c. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

6. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti tutti della gara di cui sopra prodotti dall'ISN prevarranno sugli atti e documenti tutti della gara di cui sopra prodotti dall'impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate dall'ISN.

Art. 2 **Oggetto**

I. L'ISN, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura di un sistema di Risonanza Magnetica Nucleare 3 Tesla, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:

a) fornitura di un Tomografo a Risonanza Magnetica da 3 Tesla da installare presso l'Unità di Ricerca presso terzi (URT) dell'Istituto di Scienze Neurologiche (ISN) ubicata presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro dedicare ad attività diagnostica ad elevata specializzazione e ad attività di ricerca in ambito neurologico, con particolare orientamento nell'imaging neurofunzionale.

Il sistema dovrà avere le seguenti specifiche minime:

SPECIFICHE GENERALI MINIME

1) MAGNETE

- 7** Superconduttore da 3T a singolo criogeno con autoschermatura attiva
- 1** FOV massimo di almeno 40 cm.
- 1** Lunghezza della parte a diametro minimo del tunnel non superiore a 110 cm
- 1** Consumo: minore possibile
- 4** Elevata omogeneità del campo magnetico e possibilità di sistema di compensazione automatica della omogeneità preferibilmente attivo anche durante la scansione
- 5** Linea del campo magnetico a 5 Gauss interna alla sala esame
- 6** Lettino con ampia escursione ed elevata precisione di posizionamento

2) LETTINO PORTA-PAZIENTE

- 0** Lettino con ampia escursione ed elevata precisione di posizionamento

3) GRADIENTI

- 0** Con intensità maggiore di 45 mT/m per asse
- 1** Slew rate per asse il più elevato possibile

4) CATENA DI RADIOFREQUENZA

- 0** Di tipo digitale
- 1** Amplificatore RF di potenza adeguata
- 2** Sistema di ricezione con tecnologia multicanale con almeno 32 canali RF indipendenti

5) BOBINE

- 0** Bobine phased array, per eseguire esami sui seguenti distretti corporei:

- Encefalo
- Testa / collo
- Colonna in toto

6) CONSOLLE PRINCIPALE E HOST COMPUTER

- 0 Consolle operativa con esercizio contemporaneo delle principali funzioni:
 - o Acquisizione
 - o Ricostruzione
 - o Visualizzazione
 - o Elaborazione
 - o Archiviazione
- 2 Elaborazione con architettura multitasking, con tempi di acquisizione e ricostruzione il più ridotti possibile
- 3 Interfaccia utente semplice e funzionale.
- 4 Monitor a colori LCD, ad alta risoluzione di ampie dimensioni
- 5 Capacità di archiviazione elevata di almeno 100.000 immagini, a matrice 256x256, non compresse
- 6 dispositivo di masterizzazione su CD- ROM o DVD, in modalità DICOM viewer, leggibile su qualsiasi PC, senza necessità di software proprietari
- 0 velocità di ricostruzione immagine su matrice 256x256 più elevata possibile
- 8 Consolle di sistema con massima funzionalità ed ergonomicità

7) N° 2 CONSOLLE DI VISUALIZZAZIONE E POSTELABORAZIONE

- 0 La seconda consolle dovrà consentire l'elaborazione dedicata delle immagini secondo le diverse modalità di esame.- Si comporrà di:
 - o Monitors a colori LCD ad alta risoluzione di ampie dimensioni
 - o Mouse e tastiera alfanumerica
- 1 Idoneo collegamento con la consolle principale per il sicuro e rapido trasferimento di immagini e dati grezzi
- 2 Possibilità di accesso remoto da altri PC alla workstation con la possibilità di gestire le funzioni di postprocessing da remoto.
- 3 Dovrà essere dotata di hardware adeguato anche per ulteriore archivio delle immagini e consentire la masterizzazione su CD-ROM o DVD di immagini leggibili su qualsiasi PC senza l'ausilio di software proprietari
- 4 Software di ricostruzione multiplanare in tempo reale, ricostruzione tipo MIP per angio RM, ricostruzioni curvilinee, ricostruzione volumetrica
- 5 Software elaborazione DTI (Fiber tracking), fMRI (funzionale), spettroscopia
- 6 Software di analisi dei fluss liquorali ed ematici;

8) ACQUISIZIONE DATI (SEQUENZE)

Principali tecniche di acquisizione con ampia possibilità di scelta dei parametri di acquisizione (TR, TE, spessore, matrice, campo di vista ...) sia con tecnica 2D sia 3D:

- Sequenze Spin Echo, Inversion Recovery, Gradient Echo, FLAIR
- Sequenze tipo "Turbo" od analoghe
- Sequenze Turbo/Fast Spin Echo 2D e 3D, possibilmente anche in single-shot
- Angio RM, anche per studi dinamici in 3D con m.d.c... Descrivere dettagliatamente le tecniche fornite.

- Sequenze Echo Planar Imaging (MultiShot e SingleShot)
- Tecniche Steady State in 2D e 3D
- Tecniche di MT
- Tecniche di soppressione selettiva del grasso e dell'acqua.
- Gestione ottimizzata del SAR

9) SOFTWARE DEDICATO

- software di acquisizione e post elaborazione per studi di perfusione cerebrale ad alta risoluzione temporale, per studi di diffusione cerebrale (possibilita' di costruzione delle mappe ADC)
- Tecnica Diffusion Tensor e Trattografia
- Disponibilità software di acquisizione neuro per pazienti non collaborativi (in movimento)
- software (acquisizione e post-processing) per spettroscopia del protone anche multi-voxel e Chemical Shift Imaging (CSI). Disponibilità di tecniche con acquisizioni 3D
- Software per la gestione di esami NeuroFunzionali
- Software di fusione delle immagini Neurofunzionali

Tecniche per imaging parallelo con utilizzo di bobine Phased Array per la riduzione del tempo di scansione

Accessori e software per studi con sincronizzazione per segnali fisiologici (ECG centrale e periferico e respiro) e/o con compensazioni ad essa abbinata al fine di eliminare artefatti da movimento e flusso

10) ACCESSORI

0 Accesso remoto da altri PC alla Seconda consolle di elaborazione

1 Armadi portabobine

- 2 Iniettore automatico
- 3 Stampante a colori ad alta risoluzione compatibile con WorkStation
- 4 N° 2 Computer portatili
- 5 Pulsossimetro
- 6 Fantoccio per controllo di qualità
- 7 UPS adeguato alla potenza delle apparecchiature RM fornite

11) CONNETTIVITA' DICOM

0 Il sistema e tutte le consolle dovranno assicurare la compatibilità allo standard DICOM ed essere dotate di tutte le interfacce Hardware/Software necessarie ed in particolare:

- 1 interfaccia DICOM PRINT per stampa laser
- 2 Interfaccia DICOM per il collegamento al PACS
- 3 Classi:
 - o Storage
 - o Worklist management
 - o Print
 - o Storage commitment

12) SERVIZI AGGIUNTIVI

- o formulazione di programmi di sviluppo e di validazione tecnologica
- o programmi di ricerca applicativa in settori specifici
- o Le modalità operative relative al continuo aggiornamento ed adeguamento tecnologico delle attrezzature

Le apparecchiature offerte e gli accessori, i materiali, le opere civili ed impiantistiche devono essere forniti tali da rendere le apparecchiature pienamente funzionanti ed idonee all'uso a cui sono destinate. La ditta dovrà assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria, per l'intera durata del periodo di garanzia, (full-risk) delle apparecchiature offerte.

Le ditte concorrenti dovranno produrre progetti esecutivi delle opere impiantistiche, tali progetti saranno oggetto di valutazione. In particolare il progetto comprensivo dei seguenti elaborati :

- planimetrie generali
- planimetrie di dettaglio dei locali, con individuazioni delle predisposizioni impiantistiche (terminali) per quanto riguarda le prese elettriche, le prese gas medicali, le prese dati e fonia, i comandi (interruttori, deviatori, ecc.)
- planimetrie dei locali RM con indicazione della distribuzione spaziale prevista dei valori del campo statico di induzione magnetica in campo libero
- eventuali schermature per il campo statico di induzione magnetica
- gabbia di Faraday e relativa progettazione
- sistema di areazione del sito RM con particolare riferimento alla sala magnetete
- valutazione circa i calcoli ed i criteri relativi al dimensionamento del tubo quench e alle modalità di realizzazione del tubo stesso
- lay-out del locale con individuazione delle postazioni di lavoro
- impianto elettrico di alimentazione delle apparecchiature, con relativo impianto di segnalazione allarmi
- impianto TD e fonia
- impianto gas medicali
- impianto allarme antincendio e rilevazione fumi
- computo metrico non estimativo e copia offerta economica senza prezzi
- cronoprogramma delle lavorazioni, (diagramma di Gantt) riportante tutte le fasi lavorative previste per il completamento dei locali, le predisposizioni impiantistiche necessarie per il funzionamento delle apparecchiature e l'installazione delle apparecchiature fisse e mobili

Il sistema dovrà essere fornito "chiavi in mano". Pertanto dovranno essere eseguiti a cura della ditta fornitrice

- ◆ L'approntamento dei locali
- ◆ La schermatura magnetica a norma, materiali ed installazione, del campo magnetico statico tale da contenere la linea isomagnetica da 0.1 mt entro il sito di installazione CNR-URT;
- ◆ La schermatura R.F a norma, materiali ed installazione, del campo elettromagnetico a radiofrequenza
- ◆ L'esecuzione, materiali e mano d'opera, delle opere impiantistiche a norma (elettriche, idriche, termo-igrometriche, di rilevazione della percentuale di ossigeno, di canalizzazione dei gas criogeni, delle canalizzazioni per l'espulsione d'emergenza dell'elio in caso di quench, ecc..) da indicare nei progetti esecutivi e che si rendono necessarie per la sicurezza dei lavoratori, dei pazienti e per il corretto funzionamento delle apparecchiature
- ◆ L'allestimento e messa in opera di gruppo di continuità di potenza adeguata alle apparecchiature a Risonanza Magnetica fornite

E' necessario allegare al progetto la seguente documentazione:

- ◆ Descrizione e caratteristiche delle canalizzazioni realizzate per convogliare all'esterno i gas prodotti dai liquidi criogenici (per "boil off" o "quench"), dei diaframmi di rottura, valvole di sicurezza, ecc., controlli periodici di funzionalità

- ◆ Descrizione dei sistemi di schermatura del campo magnetico
- ◆ Descrizione dei sistemi di schermatura del campo elettromagnetico a radiofrequenza al fine di garantire il massimo contenimento degli effetti di disturbo elettromagnetico afferenti dall'esterno alle bobine a radiofrequenza, nonché la protezione degli operatori
- ◆ Descrizione del sistema di disattivazione del magnete in caso di emergenza
- ◆ Descrizione dei sistemi di sicurezza degli amplificatori a radiofrequenza
- ◆ Descrizione dei sistemi di monitoraggio del paziente
- ◆ Planimetrie in scala 1/100 o 1/150 delle due sezioni trasversali passanti per l'isocentro del magnete, comprendenti comunque tutti i locali e le aree adiacenti interessate da linee isomagnetiche con valori di campo $\geq 0,5$ mT (gauss) con l'indicazione delle mappe delle linee isomagnetiche da 1,0-0,5-0,3-0,1 Mt in campo libero e dopo schermatura magnetica.

Inoltre all'offerta vanno allegare le seguenti dichiarazioni, sottoscritte dal legale rappresentante della Ditta offerente o da un suo Delegato :

0. Una dichiarazione che l'impianto RM offerto in regime operativo non è in grado di eccedere le soglie raccomandate per le variazioni temporali del campo magnetico e indicate nell'allegato B del D.M. 3/8/93 del Ministero della Sanità
1. Una dichiarazione che l'impianto RM offerto in regime operativo non è in grado di eccedere le soglie raccomandate per il rateo assorbimento specifico medio (SAR) e indicate nell'allegato A del D.M. 3/8/93 del Ministero della Sanità
2. Dichiarazione di eventuale subappalto dei lavori, ai sensi dell'art.118 comma 2 punto 1. D. Lgs n.163/2006

La ditta aggiudicataria, oltre a fornire il necessario addestramento del personale addetto all'impiego del sistema (radiologi e tecnici di radiologia), dovrà fornire a corredo ampia documentazione in lingua italiana sull'impiego in generale del sistema e sui pacchetti applicativi clinici e di utilità.

Tutti i prodotti hardware offerti dovranno essere nuovi di fabbrica, di produzione delle migliori ditte del settore e dovranno essere corredati di idonea documentazione che ne indichi il produttore ed il modello e le caratteristiche tecniche al fine di verificare la rispondenza alle specifiche richieste nel presente capitolato.

La ditta dovrà inoltre garantire:

- ◆ Che tutte le apparecchiature ed i materiali offerti sono rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamenti vigenti;
- ◆ Il rispetto delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché delle istruzioni fornite dai fabbricanti durante le fasi di installazioni;
- ◆ Che i beni che risulteranno alterati o danneggiati prima della loro installazione dovranno essere immediatamente sostituiti a spese della Ditta aggiudicataria;

Nelle offerte dovrà essere indicata la documentazione fornita a corredo e le licenze d'uso del software di base ed applicativo. Tutti i componenti del sistema dovranno essere marcati CE.

Art. 3

Proprietà dell'apparecchiatura e titolarità delle licenze

I. Poiché il presente contratto è stipulato dall' ISN, quest'ultimo acquisisce direttamente la proprietà dell' apparecchiatura a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui al successivo art. 12, comma 2; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature medesime saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione delle stesse da parte dell'ISN.

Art. 4

Aumento o diminuzione

1. L'ISN ha la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell'esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto.
2. In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui all'Allegato 1 del presente contratto.
5. In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari di cui all'Allegato I del presente contratto.

Art. 5

Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

- I. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appreso descritti a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, relativi:
 -) all'imballaggio dell'apparecchiatura e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione dell'apparecchiatura e dei prodotti nei locali dell'ISN ;
 - c) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - d) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'ISN.
4. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ISN da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'ISN dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'ISN e di terzi autorizzati,

senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

6. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato proprio dipendente, ovvero legato da contratto di collaborazione esclusiva.

7. Il personale preposto all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'ISN potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all'ISN dei relativi nominativi.

8. L'Impresa si obbliga a consentire all'ISN di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'impresa si impegna altresì a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ISN, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Art. 6

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

5. Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'ISN, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) alla medesima Impresa, un ritenuta forfetaria di importo pari al 5% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'impresa si sarà posta in regola.

Art. 7

Obblighi di riservatezza

1. L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ISN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ISN.

2. L'Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti, previa comunicazione all'ISN.

Art. 8

Brevetti industriali e diritti d'autore

I. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivo o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell' ISN azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'impresa manleverà e terrà indenne l'ISN, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'ISN.

3 L'ISN si obbliga ad informare prontamente per scritto l'impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Impresa riconosce all' ISN la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Impresa.

4.Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'ISN, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un,equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso dell' apparecchiatura il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 9

Responsabilità

1. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.

2. L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, all' ISN, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

Art. 10
Subappalto

I. Fermi restando i limiti di cui all'offerta dell'Impresa accettata dall' ISN, l'Impresa, per l'esecuzione delle seguenti prestazioni contrattuali:

.....

.....

potrà avvalersi dei seguenti subappaltatori :

.....

2. Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Impresa, che rimane l'unica e sola responsabile nei confronti dell' ISN di quanto subappaltato.

3. L'Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all'ISN, o a terzi per fatti comunque imputabili al subappaltatore o al suo personale.

4. Qualora, durante l'esecuzione del subappalto, l' ISN accerti l'esistenza di inadempimenti, può intimare per iscritto all'Impresa di pretendere immediatamente misure per la risoluzione del contratto di subappalto. La risoluzione del contratto di subappalto non dà alcun diritto all'appaltatore di pretendere dall'ISN indennizzi di sorta né spostamento dei termini di esecuzione del contratto.

2. Si applica quanto stabilito dalle disposizioni dell'art. 18 della Legge n. 55/90, in quanto compatibili.

Art. 11
Consegna, installazione, configurazione e assistenza specialistica

1. L'apparecchiatura dovrà essere consegnata e resa perfettamente funzionante entro il termine perentorio di 60(sessanta) giorni decorrente dalla data di stipulazione del presente contratto; della consegna dovrà essere redatto verbale in contraddittorio tra le parti.

2. La consegna del sistema di Risonanza Magnetica Nucleare 3 Tesla, dovrà avvenire, secondo le specifiche di cui al Capitolato Tecnico, nei locali dell'Unità di Ricerca presso terzi (URT) dell'Istituto di Scienze Neurologiche (ISN) ubicata presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro alla presenza di un rappresentante dell'Impresa che dovrà provvedere alla verifica del materiale consegnato e alla rimozione degli imballaggi.

3. Entro il termine di 5 (cinque) giorni prima della consegna dell'apparecchio, l'impresa dovrà consegnare all'ISN un "Calendario operativo" delle installazioni che definisca le fasi ed i tempi di esecuzione delle installazioni stesse. Tale "Calendario operativo" dovrà necessariamente considerare quale termine ultimo di ultimazione del processo di installazione, configurazione e verifica di funzionalità di tutti i prodotti hardware e software oggetto della fornitura, il termine perentorio di 60(sessanta) giorni a decorrere dalla data di stipula del presente contratto.

4. Al termine delle attività di cui ai precedenti commi, l'impresa consegnerà all'ISN un rapporto di lavoro contenente:

- tipo, modello e numero seriale di ciascuna apparecchiatura,
- data di 'fine Installazione",
- data dell'avvenuta verifica di funzionalità,
- dichiarazione di rispondenza dell'apparecchiatura alle specifiche e alle norme previste,

- articolazione delle prove per il collaudo.

2. Per quanto attiene il servizio di assistenza specialistica, l'impresa si obbliga ad erogare il necessario addestramento del personale addetto all'impiego del sistema.

Ogni onere e spesa, anche di trasferta, per la prestazione del predetto servizio si intende ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo 16; l'impresa pertanto non potrà avanzare alcuna ulteriore pretesa al riguardo.

Art. 12 Collaudo e accettazione

1. Al termine della installazione, configurazione, messa in opera e verifica di funzionalità, l'apparecchiatura oggetto della fornitura sarà sottoposta al collaudo dell'ISN secondo quanto di seguito riportato.

2. Il collaudo dell'apparecchiatura verrà eseguito da una Commissione di Collaudo, in contraddittorio con l'Impresa, entro i termini di legge.

Delle operazioni di collaudo verrà redatto apposito verbale in contraddittorio.

Il collaudo si intende positivamente superato solo se tutte le apparecchiature risultano funzionare correttamente secondo le specifiche proposte dall'Impresa nel rapporto di cui al precedente art. 11, comma 4, nonché secondo le specifiche stabilite dall'ISN e da questa comunicate all'Impresa almeno 10 (dieci) giorni prima del collaudo stesso.

Nel caso di collaudo positivo, la data del verbale dell'apparecchiatura positivamente collaudata verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura", da parte dell'ISN.

3. Nel caso di esito negativo del collaudo, l'impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi il collaudo verrà ripetuto, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art.15.

4. Ogni onere e spesa per il collaudo è a carico dell'Impresa.

Art. 13 Garanzie

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà dell'apparecchiatura, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione e dichiara che tali sui diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

3. L'Impresa garantisce che l'apparecchiatura è esente da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, nella Offerta tecnica e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

4. L'Impresa garantisce, per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del verbale di collaudo positivo dell'apparecchiatura installata presso l'ISN, la disponibilità delle parti di ricambio dell'apparecchiatura, nonché la disponibilità di prodotti aventi almeno le medesime caratteristiche tecniche e funzionali

5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo l'ISN restare estranea ai rapporti tra l'impresa e le ditte fornitrici. dei vari materiali componenti la fornitura.

6. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decoreranno dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui al precedente articolo 12, comma 2.

7. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.

Art. 14

Servizio di manutenzione in garanzia

I. L'Impresa è obbligata a prestare, a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per l'ISN, il servizio di manutenzione per l'apparecchiatura oggetto del presente contratto, per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrente, rispettivamente, dalla data dei verbali di collaudo positivo.

Il servizio, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli relativi alla manodopera, parti di ricambio, materiali di consumo, ritiro, imballaggio, riconsegna, nonché ogni altro onere per mantenere e o riportare in perfetto stato di funzionamento l'apparecchiatura installate.

2. Il servizio di manutenzione in garanzia sarà prestato dall'Impresa, su chiamata telefonica confermata a mezzo fax, in ciascun giorno della settimana, per l'intero arco di 24 (ventiquattro) ore.

3. L'Impresa è obbligata, in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura -intendendosi per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità del prodotto in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso - a ripristinare la piena funzionalità dell'apparecchiatura entro 8 (otto) ore solari successive al ricevimento del fax di richiesta d'intervento dell'ISN.

4. A seguito del malfunzionamento e/o del fermo dell'apparecchiatura, qualora il ripristino della loro funzionalità non intervenga entro il termine di cui al precedente comma, l'ISN applicherà le penali di cui al successivo articolo 15, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite -verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per l'ISN; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà.

6. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità dell'apparecchiatura e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni. Le parti fornite - salvo diverso accordo tra le parti - dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo 13.

7. Ove il ripristino del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 3, ovvero comporti il trasferimento dell'apparecchiatura in luogo diverso dai locali dell'ISN, l'Impresa, previa comunicazione all'ISN, dovrà provvedere, a propria cura e spese e per l'intero periodo del ripristino, alla sostituzione dell'apparecchiature stesse con altre aventi le medesime

caratteristiche tecniche e funzionali fermo restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 15 sino al momento della sostituzione dell'apparecchiatura.

8. Il ritiro dell'apparecchiatura da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna dell'apparecchiatura in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con l'ISN.

9. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato dell'ISN e da un incaricato dell'Impresa una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.

10. In caso di risoluzione del presente contratto per causa imputabile all'Impresa, questa si impegna sin d'ora a fornire all'ISN tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire all'ISN stessa di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione dell'apparecchiatura.

11. L'ISN terrà un apposito Registro cartaceo sul quale verranno annotate e controfirmate dal tecnico dell'Impresa le ore di malfunzionamento e/o di fermo totale o parziale dell'apparecchiatura o di una loro componente e altre informazioni che consentano di determinare, oltre alla durata, le cause del malfunzionamento e/o del fermo.

12. Nell'ambito del servizio di manutenzione l'Impresa dovrà assicurare:

a) la fornitura all'ISN di tutta l'assistenza tecnica necessaria al buon funzionamento dell'apparecchiatura:

- in caso di un loro cattivo funzionamento l'impresa sostituirà i prodotti stessi con altri nuovi oppure interverrà per l'eliminazione del malfunzionamento,
- l'impresa fornirà tutte le modifiche e/o aggiunte pertinenti ai prodotti;
- l'impresa consegnerà ogni release dei prodotti.

Art. 15 Penalità

1. Per ogni giorno di ritardo, anche per causa non imputabile all'Impresa, rispetto al termine di consegna nonché al termine di ultimazione dell'installazione dell'apparecchiatura di cui al precedente articolo 11, l'ISN, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all'ISN nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione, applicherà all'Impresa una penale pari a Euro 3.000,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

2. Qualora il ritardo nel completamento dell'installazione dell'apparecchiatura ecceda i 60 (sessanta) giorni di cui al precedente articolo 11, l'Impresa riconosce comunque all'ISN le facoltà di dichiarare risolto il presente contratto e di commissionare la fornitura a terzi a danno dell'Impresa medesima, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni maggior danno.

3. Resta convenuto che l'impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiatura e prodotti non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nella Offerta tecnica.

4. Qualora i collaudi di cui al precedente articolo 12 non abbiano esito positivo, l'ISN, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all'ISN nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione, applicherà all'Impresa una

penale pari all'uno per mille del corrispettivo dell'intera fornitura per ogni giorno di ritardo, sino alla data del collaudo positivo.

5. Qualora l'impresa alla consegna (anche parziale) dell'apparecchiatura non provveda allo sgombero dei materiali residui, di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera e), l'ISN applicherà una penale pari a euro 1.000,00.

6. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione in garanzia, si verifichi un ritardo rispetto al termine per il ripristino, di cui al precedente articolo 14, comma 3, l'ISN, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all'ISN nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione, applicherà all'Impresa una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo.

7. Qualora la piena funzionalità di una singola apparecchiatura non fosse ripristinata entro il termine massimo di 36 (trentasei) ore solari dal ricevimento della segnalazione, l'impresa riconosce all'ISN la facoltà di fare eseguire a terzi gli interventi necessari addebitando all'Impresa medesima tutti gli oneri sostenuti, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al presente articolo, comma 6; in tale ipotesi, ai fini del calcolo delle penali in questione, l'intervento si riterrà concluso al momento della comunicazione dell'ISN all'Impresa dell'intenzione di avvalersi dell'intervento di terzi.

8. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi l'impresa si impegna espressamente a rifondere all'ISN l'ammontare di eventuali oneri che dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

9. L'ISN, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 21, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

10. L'Impresa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente contratto non preclude il diritto dell'ISN a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 16 **Corrispettivo**

1. Il corrispettivo onnicomprensivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessive Euro al netto dell'IVA.

2. Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compreso l'ISN sono compresi dal corrispettivo contrattuale.

4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

1. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

Art. 17

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all' ISN per legge.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 dei D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Impresa.

Art. 18

Fatturazione e pagamento

- c. Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato dietro presentazione di fattura emessa dall'Impresa alla "Data di Accettazione della Fornitura", di cui al precedente articolo 12, comma 2.
2. Il pagamento avverrà per il 30% al termini dei lavori di impiantistica e adattamento locali, il 50% al termine dell'installazione e posa in opera e il restante 20% al termine del collaudo superato con esito positivo.
4. La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e dovrà essere intestata all' ISN, Loc. Burga 87050 Piano Lago - Mangone (CS)
3. L'importo della predetta fattura verrà bonificato dall'ISN entro 90 (novanta) giorni data fattura.

Art. 19

Trasparenza dei prezzi

1. L' Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - a) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
1. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art.

1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 20 **Cauzione**

- I. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal presente contratto, costituita mediante _____ emessa da _____, sarà svincolata, previa deduzione di crediti dell' ISN verso l'impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.
2. L'ISN ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa, per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
3. L' ISN ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. In ogni caso l'impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'ISN si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell'ISN. In caso di inadempimento a tale obbligo l'ISN ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 21 **Risoluzione**

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'ISN per porre fine all'inadempimento, l'ISN ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'ISN al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione dell'ISN, da comunicarsi all'Impresa mediante lettera raccomandata a.r., in tutti i casi previsti nel presente contratto ed in particolare nei seguenti articoli: art. 7 (Obblighi di riservatezza), art. 8 (Brevetti industriali e diritti d'autore), art. 15 (Penalità), art. 19 (Trasparenza dei prezzi), art. 20 (Cauzione), art. 23 (Divieto di cessione del contratto e del credito), art. 24 (Clausola compromissoria), 27 (Condizione particolare di risoluzione).

Art. 22 **Recesso**

- I. L'ISN ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a.r..
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all' ISN.

3. In caso di recesso dell'ISN, l'impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto; l'impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

19. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'ISN ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 23

Divieto di cessione del contratto o del credito

I. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti all'Impresa stessa dal presente contratto e di conferire procure all'incasso.

20. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma 1 e 2, l'ISN, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 24

Clausola compromissoria

I. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre membri, ai sensi degli artt. 806 e seguenti del cod. proc. civ..

2. La parte che intendesse promuovere il giudizio arbitrale dovrà notificare a mezzo ufficiale giudiziario, apposito atto nel quale indicherà i quesiti ed il nome dell'arbitro nominato.

3. La controparte, nei 20 (venti) giorni successivi alla notificazione, provvederà, con le stesse modalità, a nominare il proprio arbitro e a formulare le controdeduzioni, nonché eventuali quesiti. Gli arbitri così nominati nomineranno, di comune accordo, il Presidente.

4. In mancanza di nomina dell'arbitro di parte, ovvero in mancanza di accordo sulla nomina dell'arbitro con funzioni di Presidente, su ricorso della parte più diligente, le nomine verranno richieste al Presidente del Tribunale di Cosenza, al quale spetterà, ai sensi del secondo comma dell'articolo 810 del cod. proc. civ., sia la nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro i termini di cui sopra, sia la nomina del Presidente del Collegio.

5. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto ed inappellabilmente, entro 180 (centottanta) giorni dalla costituzione del Collegio medesimo. Il Collegio arbitrale avrà sede a Cosenza.

6. Qualora la controversia sorgesse durante l'esecuzione del contratto, l'impresa sarà comunque tenuta a proseguire nell'esecuzione del contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo l'esecuzione stessa. Qualora l'impresa non ottemperasse a tale obbligo, l'ISN potrà risolvere di diritto il presente contratto. La risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione dell'ISN da comunicarsi con lettera raccomandata a. r..

Art. 25
Foro competente

1. Per tutte le questioni relative a materie non deferibili al giudizio arbitrale, è competente in via esclusiva il Foro di Cosenza.

Art. 26
Consenso al trattamento dei dati

I. L'Impresa dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte dell' ISN per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 27
Condizione particolare di risoluzione

1. Il corrispettivo del presente contratto è corrisposto sotto condizione risolutiva dell'esito degli accertamenti antimafia; in tale ipotesi, l'ISN potrà recedere dal presente contratto, fatto salvo il pagamento delle forniture già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite.

2. La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.

Mangone (CS) li

L' ISN
Il Direttore

L'IMPRESA
Il legale rappresentante

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 3 - Proprietà dell'apparecchiatura e titolarità delle licenze

Art. 4 - Aumento o diminuzione

Art. 5 - Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

Art. 8 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Art. 9 - Responsabilità

Art. 10 - Subappalto

Art. 13 - Garanzie

Art. 14 - Servizio di manutenzione in garanzia

Art. 15 - Penalità

Art. 19 - Trasparenza dei prezzi

Art. 20 - Cauzione

Art. 21 - Risoluzione

Art. 22 - Recesso

Art. 23 - Divieto di cessione del contratto o del credito

Art. 24 - Clausola compromissoria

Art. 25 - Foro competente

Art. 26 - Consenso al trattamento dei dati

Art. 27 - Condizione particolare di risoluzione

(firma)